




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3917

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di trasporti

N. 427 – 27 settembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3917

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia di trasporti

N. 427 – 27 settembre 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## Informazioni sul provvedimento

---

A.C.	3917
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	sì riferita al testo presentato alla Camera

**Commissione competente:** III Commissione

**Sede:** in sede referente

---

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione di accordi in materia di trasporti.

In particolare, si prevede la ratifica dei seguenti Trattati:

- a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
- b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;
- c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
- d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;
- e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;
- f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;
- g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
- h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;
- i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;
- l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
- m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del relativo disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli

elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

## ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

*(euro)*

<b>Oneri complessivi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Art. 3, comma 1,</b> disegno di legge di ratifica	33.320	13.600	33.320

*(euro)*

<b>Oneri riferiti ai singoli accordi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Accordo Italia-Qatar sui servizi aerei	0	0	0
Accordo Italia-Algeria sui servizi aerei	0	0	0
Accordo Italia-Vietnam sui servizi aerei	0	0	0
Accordo Italia-Algeria sui trasporti marittimi	4.560	1.700	4.560
Accordo Italia-Kosovo sull'autotrasporto	4.000	1.700	4.000
Accordo Italia-Moldova sull'autotrasporto	4.000	1.700	4.000
Accordo Italia-Principato di Monaco sull'autotrasporto	4.360	1.700	4.360
Accordo Italia-Montenegro sull'autotrasporto	4.000	1.700	4.000
Accordo Italia-Serbia sull'autotrasporto	4.000	1.700	4.000
Accordo Italia-Azerbaijan sui trasporti marittimi	4.400	1.700	4.400
Accordo Italia-A sull'autotrasporto	4.000	1.700	4.000

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b><u>Accordo tra Italia e Qatar sui servizi aerei:</u></b>                      l'Accordo sui servizi aerei tra Italia e Qatar, fatto a Roma il 24 settembre 2002, è volto a istituire e a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente al carburante, alle provviste di bordo, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo e che sono necessari per l'operatività dei servizi svolti dai vettori (articolo 6);</li> <li>• la fornitura, su richiesta, di statistiche da parte delle rispettive autorità aeronautiche (articolo 9);</li> <li>• la consultazione periodica da parte delle autorità aeronautiche (articolo 15).</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma, per quanto attiene all'articolo 9 (Fornitura di statistiche), che dalla firma dell'Accordo nel 2002 non si è avuto alcuno scambio di informazioni statistiche che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei. Trattasi, quindi, di mera possibilità teorica, peraltro prevista di prassi negli Accordi aerei. Per quanto concerne il disposto dell'articolo 15 (Consultazione), gli oneri che ne discendono sono meramente eventuali in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In relazione a tali spese, si precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni del predetto Comitato provengono esclusivamente dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, esse non prevedono richieste di contributi aggiuntivi e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Algeria sui servizi aerei:</u></b>                      l'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Algeria, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013, delinea il quadro giuridico nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale concernente gli aeromobili utilizzati dai trasportatori designati da ciascuna Parte contraente sulle rotte designate, nonché in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo (articolo 5);</li> <li>• consultazioni in materia di sicurezza (articoli 8 e 9);</li> <li>• consultazioni in materia di applicazione dell'Accordo (articolo 19);</li> <li>• consultazioni in materia di interpretazione dell'Accordo (articolo 24).</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che dalla formulazione dell'Accordo non si evincono oneri finanziari a carico dell'Italia.</p> <p>Per quanto concerne le spese di missione relative alle procedure di consultazione di cui agli articoli 8, 9, 19 e 24 dell'Accordo, gli oneri che ne discendono sono meramente eventuali in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza ed erano comunque già contemplate dal precedente Accordo del 1965. In relazione a tali spese, si precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni provengono esclusivamente dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, esse non prevedono richieste di contributi aggiuntivi e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.</p> <p>Quanto ai casi di esenzione fiscale previsti dall'articolo 5, si evidenzia che esso riproduce esattamente il contenuto dell'art. 5 dell'Accordo del 1965 attualmente in vigore e che, quindi, non viene introdotto alcun nuovo onere a carico dello Stato, nemmeno nella forma di mancato introito.</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Accordo tra Italia e Vietnam sui servizi aerei:</b> l'Accordo, firmato a Roma il 21 giugno 2013, delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consultazioni in materia di sicurezza (articoli 7 e 8);</li> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente al carburante, alle provviste di bordo, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo e che sono necessari per l'operatività dei servizi svolti dai vettori (articolo 10);</li> <li>• la fornitura, su richiesta, di statistiche da parte delle rispettive autorità aeronautiche (articolo 14);</li> <li>• la consultazione eventuale con l'altra Parte contraente (articolo 15).</li> </ul>	<p>Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che dalla formulazione dell'Accordo non si evincono ulteriori oneri finanziari a carico dell'Italia.</p> <p>Per quanto attiene al disposto dell'articolo 14 (Fornitura di statistiche), non si ritiene che possano ragionevolmente essere richieste statistiche per esaminare l'andamento dei servizi aerei. Trattasi, quindi, di mera possibilità teorica, peraltro prevista di prassi negli Accordi aerei.</p> <p>Gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo. Tali oneri sono comunque estremamente improbabili, in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In relazione a tali spese, si precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni provengono esclusivamente dall'ENAC, che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p><b>Accordo tra Italia e Algeria nel campo dei trasporti marittimi:</b> l'Accordo, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi concernenti la navigazione mercantile a finalità commerciali, come ricorda la relazione illustrativa. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che le Parti applichino nei propri porti lo stesso trattamento alle navi proprie e a quelle dell'altra Parte (articolo 5, paragrafo 1);</li> <li>• l'applicazione reciproca di una tassa di ancoraggio pari a quella dovuta per le navi che battono bandiera del medesimo Paese contraente (articolo 5, paragrafo 3);</li> <li>• la rinuncia al prelievo dei diritti di dogana per le navi di un Paese contraente che si trovano in difficoltà nei porti o nelle acque territoriali e negli spazi marini dell'altra Parte contraente (articolo 10, paragrafo 4);</li> <li>• il coordinamento di attività nell'ambito delle scuole e dei centri di formazione marittima (articolo 11);</li> <li>• l'istituzione di un Comitato marittimo misto, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 17).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le disposizioni dell'Accordo, al pari di quelle contenute nelle altre Intese di specie stipulate dall'Italia con i Paesi terzi, possano comportare oneri aggiuntivi o particolari a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>L'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 5 dello strumento di cui trattasi - in base alla quale, per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, il trattamento nazionale verrà applicato soltanto alle navi battenti la bandiera delle due Parti Contraenti - non implicherà alcuna diminuzione degli introiti imputabili al bilancio pubblico al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso. L'Algeria è infatti già inserita nell'elenco dei Paesi alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana, ai sensi dell'articolo 1 della L. 82/1963.</p> <p>L'eventuale richiesta di scambio di informazioni ed esperienze tra esperti delle Parti (art. 11) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>L'Accordo prevede, all'articolo 17, che le due Parti - al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'Intesa stessa e nel quadro della consacrazione del principio di consultazione e di dialogo reciproco - organizzino delle riunioni bilaterali nella cornice di un Comitato marittimo</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>misto, istituito dalle due Parti e composto dai rappresentanti delle Amministrazioni e delle Istituzioni interessate e coinvolte, nonché da esperti all'uopo designati: esso si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Italia ovvero in Algeria, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (i lavori del predetto Comitato avranno luogo tre mesi dopo l'inoltro della domanda).</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Algeria di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.560 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.560 e a € 1.700.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Kosovo sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</u></b> l'Accordo, fatto a Pristina il 24 luglio 2014, è uno strumento regolatore del trasporto su strada. L'Accordo prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la facoltà per la Commissione mista di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 18, paragrafo 2);</li> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo (articoli da 19 a 22);</li> <li>• che i trasferimenti dei pagamenti per i servizi di trasporto debbano avvenire previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23);</li> <li>• l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 26).</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali, previste all'articolo 26 per garantire l'attuazione dell'Accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.</p> <p>Le riunioni si terranno ad anni alterni in Italia e in Kosovo e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Kosovo di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.000 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno a euro 4.000 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Moldova sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</u></b> l'Accordo, fatto a Roma il 19 settembre 1997, è uno strumento regolatore del trasporto su strada. Esso prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la facoltà per la Commissione mista di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 18, paragrafo 2);</li> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per lo svolgimento delle riunioni annuali, previste all'articolo 26 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per le funzioni di interprete. Le riunioni si terranno ad anni alterni in Italia e in Moldova, e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Moldova di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>relativamente ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo (articoli da 19 a 22);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i trasferimenti dei pagamenti per i servizi di trasporto devono avvenire previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23);</li> <li>• l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 26).</li> </ul>	<p>durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.000 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.000 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>
<p><b>Accordo tra Italia e Principato di Monaco sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</b> l'Accordo, fatto a Roma l'8 novembre 2012, è uno strumento regolatore del trasporto su strada.</p> <p>Tra le disposizioni dell'Accordo si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 18);</li> <li>• la facoltà, per la predetta Commissione mista, di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 14, paragrafo 2).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali previste all'articolo 14 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.</p> <p>Le riunioni si terranno ad anni alterni in Italia e nel Principato di Monaco e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni nel principato di Monaco di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.360 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.360 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>
<p><b>Accordo tra Italia e Montenegro sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</b> l'Accordo, fatto a Roma il 12 marzo 2014, è uno strumento regolatore del trasporto su strada. Esso, tra l'altro, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo (articoli da 19 a 22);</li> <li>• che i trasferimenti dei pagamenti per i servizi di trasporto debbano avvenire previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23);</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per lo svolgimento delle riunioni annuali previste all'articolo 26 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.</p> <p>Le riunioni si terranno, ad anni alterni, in Italia e in Montenegro e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante. Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Montenegro di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.000 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 26);</li> <li>• la facoltà, per la predetta Commissione mista, di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 18, paragrafo 2).</li> </ul>	<p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.000 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Serbia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</u></b> l'Accordo, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013, è uno strumento regolatore del trasporto su strada. Esso, tra l'altro, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo (articoli da 19 a 22);</li> <li>• che i trasferimenti dei pagamenti per i servizi di trasporto debbano avvenire previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23);</li> <li>• l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 26);</li> <li>• la facoltà, per la predetta Commissione mista, di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 18, paragrafo 2).</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che l'applicazione dell'accordo tra l'Italia e la Serbia in materia di trasporti internazionali di persone e cose su strada comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali previste all'articolo 26 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.</p> <p>Le riunioni si terranno ad anni alterni in Italia e in Serbia e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Serbia di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di 4 giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.000 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.000 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Azerbaijan nel campo dei trasporti marittimi:</u></b> l'Accordo, fatto a Roma il 14 luglio 2014, si inserisce – secondo la relazione illustrativa – nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi concernenti la navigazione mercantile a finalità commerciali. Esso, fra l'altro, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eguaglianza di trattamento nel pagamento di tasse, di tariffe e di diritti inerenti i servizi portuali in un Paese contraente per le navi battenti bandiera dell'altro Paese e l'applicazione reciproca di una tassa di ancoraggio pari a quella nazionale (articolo 4, paragrafo 1);</li> <li>• la rinuncia a tasse doganali o ad altri diritti per i carichi di navi soggette a sinistro e recuperate (articolo 10, paragrafo 3);</li> <li>• la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di stabilire uffici di rappresentanza marittima nel</li> </ul>	<p>La <b><u>relazione tecnica</u></b> afferma che le disposizioni dell'Accordo, al pari di quelle contenute nelle altre Intese di specie stipulate dall'Italia con i Paesi terzi, non comportano oneri aggiuntivi o particolari a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>L'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 4 - in base alla quale, per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, il trattamento nazionale verrà applicato alle navi battenti la bandiera delle due Parti Contraenti - non implicherà alcuna diminuzione degli introiti imputabili al bilancio pubblico al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso. L'Azerbaijan è infatti già inserito nell'elenco dei Paesi alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana, ai sensi dell'articolo 1 della L. 82/1963.</p> <p>Per quanto concerne l'applicazione del trattamento nazionale sulle tasse e i diritti portuali o riferibili ai</p>

DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>territorio dell'altra Parte (paragrafo 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'istituzione di una Commissione mista permanente, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o più frequentemente su richiesta di una delle due Parti (articolo 14).</li> </ul>	<p>servizi portuali (articolo 4, paragrafo 1), si precisa che la loro applicazione e determinazione prescinde dalla bandiera della nave e quindi non si determinano minori entrate.</p> <p>Per quanto concerne gli uffici di rappresentanza marittima di cui all'articolo 11, essi non determinano oneri per lo Stato poiché trattasi di uffici di rappresentanza commerciale di Compagnie armatoriali private (cfr. il testo inglese, che utilizza il termine "shipping branches").</p> <p>L'Accordo marittimo italo-azero, in special modo, prevede, all'articolo 14, che le due Parti Contraenti organizzino delle riunioni nella cornice di una Commissione Mista Permanente istituita dalle Parti. La Commissione potrebbe riunirsi una volta all'anno, alternativamente in Italia ovvero in Azerbaijan, o anche più frequentemente su richiesta di una delle Autorità competenti delle Parti Contraenti stesse.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni in Azerbaijan di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.400 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.400 e a euro 1.700.</p>
<p><b><u>Accordo tra Italia e Andorra sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci:</u></b> l'Accordo, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015, è uno strumento regolatore del trasporto su strada. Esso, fra l'altro, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che i trasferimenti dei pagamenti per i servizi di trasporto avvengano solo previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 16, paragrafo 4);</li> <li>l'istituzione di una Commissione mista, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in uno dei due Paesi, o in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti (articolo 18);</li> <li>la facoltà, per la predetta Commissione mista, di proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati (articolo 14, paragrafo 2).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'applicazione dell'accordo comporta un onere per l'effettuazione delle riunioni annuali previste all'articolo 18 per garantire l'attuazione dell'accordo stesso, compresa la spesa per lo svolgimento delle funzioni di interprete.</p> <p>Le riunioni si terranno, ad anni alterni, in Italia e in Andorra e la spesa per l'interprete sarà sostenuta dal Paese ospitante.</p> <p>Nell'ipotesi di una missione ad anni alterni ad Andorra di 4 funzionari italiani di qualifica dirigenziale per la durata di quattro giorni e di utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:  <b>Spese di missione</b> = euro 4.000 (oneri valutati).  <b>Spese di interpretariato</b> = euro 1.700 (oneri autorizzati).</p> <p>Pertanto l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e per ciascuno dei bienni successivi, ammonterà, alternativamente, per ciascun anno di riunione a euro 4.000 e a euro 1.700.</p> <p>Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3, comma 1:</b> prevede che agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i>) (<u>Italia e Algeria sui servizi marittimi</u>), valutati in euro 4.560 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.560 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>e</i>) (<u>Italia e Kosovo sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>f</i>), (<u>Italia e Moldova sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>g</i>) (<u>Italia e Principato di Monaco sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.360 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.360 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>) (<u>Italia e Montenegro sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>i</i>) (<u>Italia e Serbia sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>l</i>) (<u>Italia e Azerbaijan sui servizi marittimi</u>), valutati in euro 4.400 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.400 a decorrere dall'anno 2018; agli oneri, infine, derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>) (<u>Italia e Andorra sull'autotrasporto</u>), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, in euro 1.700 per l'anno 2017 e in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> ribadisce che l'onere totale derivante dalla legge ammonta ad euro 33.320 per l'anno 2016, euro 13.600 per l'anno 2017 e in euro 33.320 a decorrere dall'anno 2018. Di questi: euro 33.320 - per l'anno 2016 e a decorrere dall'anno 2018 - hanno natura di onere valutato, euro 13.600 per l'anno 2017 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>
<p><b>Articolo 3, comma 2:</b> prevede che ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provveda al monitoraggio degli oneri e riferisca in merito al Ministro dell'economia. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia provvede con</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> nulla aggiunge al contenuto delle norme.</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera <i>b</i>), della citata L. 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma 2 «Autotrasporto e intermodalità», del programma 4 «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo», del programma 9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del DL 78/2010.</p>	
<p><b>Articolo 4:</b> prevede che dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere <i>a</i>) (<u>Italia-Qatar sui servizi aerei</u>), <i>b</i>) (<u>Italia-Algeria sui servizi aerei</u>) e <i>c</i>) (<u>Italia-Vietnam sui servizi aerei</u>), non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia quanto segue.

Accordi sui servizi aerei

Gli Accordi sottoscritti dall'Italia con Qatar, Algeria e Vietnam prevedono esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica riferita all'Accordo tra Italia e Algeria specifica che da tali esenzioni non discendono nuovi oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico dello Stato in quanto la norma riproduce il contenuto dell'art. 5 dell'Accordo del 1965 attualmente in vigore. Ciò rilevato, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Qatar e Vietnam risultano esserne firmatari. Sul punto appare utile acquisire conferma dal Governo.

Accordi sui trasporti marittimi

Gli Accordi sottoscritti dall'Italia con Algeria e Azerbaijan prevedono l'applicazione reciproca di una tassa di ancoraggio favorevole per le navi che battono bandiera dell'altro Paese contraente. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare sulla base di quanto precisato dalla RT che specifica che detti Paesi sono già inseriti nell'elenco dei Paesi alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.

#### Accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci

Gli Accordi sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra prevedono che le rispettive Commissioni miste possano proporre facilitazioni fiscali consentite dalla legislazione dei due Stati. Pur prendendo atto del carattere eventuale delle previsioni e del tenore testuale delle norme recate dagli accordi in esame, che appare riferibile a facilitazioni già consentite a legislazione vigente, comunque si rileva che l'applicazione di regimi fiscali più favorevoli potrebbe comportare una diminuzione del gettito atteso. Sul punto appare pertanto utile acquisire chiarimenti dal Governo.

Per quanto riguarda le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – appare altresì utile acquisire conferma che da tale regime non discendano effetti apprezzabili di gettito.

#### Commissioni miste

In generale, con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale) appare infine utile acquisire conferma che a eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto all'incontro annuale già contemplato espressamente, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, per quanto concerne la decorrenza temporale degli oneri previsti e la clausola di salvaguardia relativa agli oneri valutati, si rinvia a quanto osservato, di seguito, in merito ai profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa preliminarmente presente che agli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d), e), f), g), h), i), l)* ed *m)*, complessivamente valutati in euro 33.230 per l'anno 2016, in euro 13.600 per l'anno 2017 e in euro 33.230 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, si evidenzia peraltro una discrasia tra il tenore letterale della norma di copertura, che qualifica indiscriminatamente come "valutati" gli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi in parola, e quanto riportato nella relazione tecnica. Quest'ultima, infatti, opera una distinzione tra oneri "valutati", ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri "autorizzati", ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia. Pur tenendo conto della esiguità degli importi considerati, su tale punto specifico appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, si osserva altresì - in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica - che gli stessi, per quanto si verificano ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1. Anche su tale punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, alla luce del tempo ancora occorrente all'approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento, alla quale è subordinata l'entrata in vigore dei citati Accordi e il conseguente avvio delle procedure per la istituzione dei diversi Organismi misti dagli stessi previste, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di

un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri indicati all'articolo 3, comma 1, e della relativa copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a fare data dall'anno 2017 anziché dall'anno 2016, come attualmente contemplato dal testo.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale proposito, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di taluni specifici programmi e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera appare necessario valutare l'opportunità di adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* non "devono derivare" nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.